

IVA

Dichiarazione d'intento: regole di utilizzo del nuovo modello

di Raffaele Pellino

Con la recente [risoluzione AdE 120/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **indicazioni operative in merito alla transizione dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione d'intento**, introdotto dal [provvedimento AdE 02/12/2016](#) ed utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 01/03/2017.

Dichiarazioni di intento: il nuovo modello

Prima di procedere alla disamina dei chiarimenti operativi, si rammenta che la nuova versione del modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; questo, sostituisce "in toto" il vecchio modello.

Come anticipato, **il nuovo modello è da utilizzare per le lettere di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017**. Tuttavia, le **modifiche apportate** – si legge nel [provvedimento AdE 02/12/2016](#) – non comportano alcuna variazione alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza l'Iva, ma **consentono "un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo"**.

La **principale novità** rispetto al "vecchio" modello riguarda il fatto che dalla sezione dedicata alla "dichiarazione" **sono stati eliminati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da... a..."**.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ☐ ACQUISTI o ☐ IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da giorno mese anno a giorno mese anno

Pertanto, con le “nuove” **regole l'esportatore abituale dovrà dichiarare**, oltre all'anno di riferimento ed alla tipologia di prodotto/servizio che si intende acquistare:

- il **relativo importo**, se la dichiarazione si riferisce ad **una sola operazione**;
- l'**ammontare fino a concorrenza** del quale si intende effettuare acquisti senza Iva, se la dichiarazione si riferisce a **più operazioni**.

I recenti chiarimenti delle Entrate

Con la [risoluzione 120/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi relativi al “passaggio” dal vecchio al nuovo modello, **ha fornito le seguenti indicazioni**.

Utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento

L'Agenzia, in primo luogo, ribadisce che il nuovo modello può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a decorrere dal 1° marzo 2017; ne consegue che **per le operazioni da effettuare sino al 28/02/2017 va utilizzato il “vecchio” modello**.

Inoltre, dopo aver precisato che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione, la risoluzione in commento ha sottolineato che **“particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che**

riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento".

Dichiarazione d'intento presentata con il "vecchio" modello

Nel caso in cui l'esportatore abituale abbia presentato una **dichiarazione d'intento con il "vecchio" modello nel quale siano stati compilati:**

- **i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da"** (ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), **la stessa dichiarazione non è valida per gli acquisti in sospensione da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.** Per tali operazioni deve essere presentata una "nuova" dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- **il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la stessa dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.** In tali casi, non va presentata una nuova dichiarazione d'intento.

-

Acquisti senza Iva per importo superiore a quello indicato

Qualora l'esportatore abituale, nel corso dell'anno, voglia **acquistare senza Iva per un importo "superiore" all'ammontare riportato** nella dichiarazione d'intento è tenuto a presentare un **nuovo modello**, "integrante" quello precedente, che **indichi l'ulteriore ammontare** fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

